



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 94 del 16 Giugno 2020

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO

A partire da oggi è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonello Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

**È ON-LINE LA PIATTAFORMA DELL'UFFICIO PER LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Da lunedì 15 giugno a domenica 21 giugno 2020 è possibile accedere alla piattaforma dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la prima sessione di presentazione delle istanze di ammissione a contributi a fondo perduto in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

N.B. È POSSIBILE INSERIRE LA PROPRIA DOMANDA FINO ALLE ORE 20:00 DEL 21 GIUGNO 2020.

La seconda sessione sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

Di seguito i link per accedere a tutte le informazioni:

<https://www.sportgov.it/bonus-locazione/it/home/>

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/>

RIUNIONI CON LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI PUGLIESI: IL CALENDARIO DELLE PROSSIME VIDEOCONFERENZE

Con una delibera dell'ultimo Consiglio Direttivo, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito di organizzare una serie di riunioni in videoconferenza con le Società dilettantistiche e giovanili pugliesi, suddivise per categoria, al fine di analizzare lo scenario attuale e riprogrammare l'attività ufficiale della prossima stagione sportiva dopo la sospensione definitiva della s.s. 2019-2020.

L'obiettivo di questi incontri, a cui parteciperà il Presidente Vito Tisci, è quello di ascoltare problematiche, consigli e proposte di tutte le Società Dipendenti per pianificare il rilancio del calcio di base con spirito di collaborazione e unità d'intenti.

CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

MERCOLEDÌ	17 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ CALCIO A CINQUE – SERIE C2
VENERDÌ	19 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI → (dalla A alla L)
LUNEDÌ	22 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI → (dalla M alla Z)
MERCOLEDÌ	24 GIUGNO 2020	(ore 18.00)	SOCIETÀ CALCIO A CINQUE – FEMMINILE

Lo strumento a supporto dei meeting on-line sarà l'applicativo **Jitsi Meet**.

Di seguito sono elencate brevemente le istruzioni per partecipare alle web conference:

Scaricare gratuitamente l'applicativo **Jitsi Meet** sul dispositivo mobile che sarà utilizzato per partecipare alla riunione;

Alle ore 17.30 di ciascun appuntamento in calendario sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella e-mail di invito che ciascuna Società Dipendente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata;

Se la videoconferenza non si aprirà automaticamente, per accedere alla riunione basterà aprire l'applicativo Jitsi Meet e digitare i seguenti "nomi delle stanze" nel giorno di pertinenza indicato in calendario:

Riunione Società C2

Riunione Società SGS (AL);

Riunione Società SGS (MZ);

Riunione Società C5 Femminile.

Cliccare sul pulsante UNISCITI per avviare la videoconferenza entro le ore 18.00 (l'orario indicato sarà scrupolosamente rispettato nel rispetto di tutti i partecipanti).

Per partecipare attivamente alle riunioni è necessario utilizzare un dispositivo provvisto di fotocamera e microfono. Considerata la prevedibile affluenza di utenti connessi alle restanti web conference, si consiglia di tenere spenta la fotocamera per rendere più fluido l'audio del meeting.

N.B. Si consiglia di monitorare la propria casella di posta elettronica per accettare l'invito che sarà inoltrato a ciascuna Società Dipendente esclusivamente a mezzo e-mail.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND organizzeranno successivamente delle riunioni con le proprie Società Dipendenti, rigorosamente in videoconferenza, sulla base di un calendario da concordare con il Comitato Regionale Puglia LND.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A DEL 10 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

– nella riunione dell'8 giugno 2020;

– vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà determinata dalla emergenza COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;

– ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;

– valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021;

– visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

– su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

ha deliberato

ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021:

1) sarà consentito alle società presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 20 luglio 2020;

2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;

c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

3) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti. Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

1.2.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A DEL 10 GIUGNO 2020)

MODALITA' DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A LIVELLO TERRITORIALE, NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;

- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

delibera

1) la premessa fa parte integrante della delibera;
2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento”;

- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale così, tra l'altro, si legge:

“appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma 1), lett. h; 13 comma 2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:

- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile

si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.

In virtù dell'applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e retrocessioni per ogni singola competizione:

- Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;

- Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
- Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
- Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone);
- Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 3 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);
- Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima classificata e 3 retrocessioni;
- Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).

Per l'applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato.

In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.

In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza.

In relazione alla necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica "cristallizzata" al momento della definitiva interruzione del Campionati, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare.

Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.

Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021";

- visto l'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

ha deliberato

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
3. Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
4. Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
5. Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone;
6. Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi); 5
7. Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;
8. Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);
9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
10. in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
11. in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali

carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale;

12. con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla 6 Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

1.3.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A DEL 10 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del Consiglio Federale dell'8 Giugno 2020;
- preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall'art 94ter delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure innanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 12 GIUGNO 2020)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 giugno 2020, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2020 le seguenti nomine in scadenza il 30 giugno 2020:

- Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 6 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni;
- Commissioni della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 7 del 1° luglio 2019 e successive modificazioni.

2.2.(STRALCIO CIRCOLARE N. 18 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Modello per l'istanza - Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ed è stato approvato il modello di predisposizione dell'istanza, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, sono state fornite istruzioni per la richiesta del contributo.

Con la precedente Circolare LND n. 59 del 1° giugno 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34 e, in particolare, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, è stato fatto cenno ai dubbi sulla possibilità o meno da parte delle ASD di poter accedere al beneficio.

Premesso che sullo specifico argomento non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti, è comunque da rilevare che il contributo spetta, comunque, anche agli Enti non commerciali, con partita IVA, relativamente ai ricavi e proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività commerciali.

A tale riguardo, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello di richiesta del contributo, è riportata, a pag. 4, una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione REDDITI ENC 2020 nei quali sono riportati i ricavi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo.

I soggetti in contabilità ordinaria devono fare riferimento ai ricavi esposti nel **quadro RS 111**; i soggetti in contabilità semplificata, al **quadro RG2, col. 7**, (*quadro utilizzabile anche dai soggetti in regime forfetario ex L. 398/91*); i soggetti in regime forfetario ex art. 145 TUIR, al **quadro RG4, col. 2**.

Pertanto, è da ritenere che anche le ASD come peraltro, le SSD, possano procedere alla richiesta del contributo relativamente ai proventi commerciali realizzati.

Circa i ricavi deve trattarsi di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), e, cioè, "i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" (lett. a) e "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione" (lett. b).

Per determinare il fatturato, che si calcola al netto dell'IVA, e i corrispettivi si deve fare riferimento a tutte le fatture attive e ai corrispettivi che riguardano operazioni (cessioni o prestazioni) con data di emissione in aprile.

A tale proposito, si porta a conoscenza dei destinatari della presente Circolare che il contributo va richiesto, inviando l'apposito modello, a far tempo dal pomeriggio del **15 giugno 2020** – *ma non si tratta un click day* - e non oltre il **13 agosto 2020**, all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di apposito intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure tramite una procedura web che l'Agenzia sta attivando sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il contributo spetta, tra l'altro, alle imprese e alle partite IVA a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza.

Il contributo spetta in presenza di due requisiti:

1 – aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro,

2 – l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Alla differenza del fatturato/corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare dei ricavi pari al:

-20% se i ricavi del 2019 non superano i 400 mila euro;

-15% se i ricavi del 2019 non superano un milione di euro;

-10% se i ricavi del 2019 non superano i 5 milioni di euro

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

A – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo **inferiore a 400 mila euro** e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60 mila euro contro 10 mila nell'aprile 2020: il contributo è pari al **20%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **10 mila euro**;

B – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo superiore a 400 mila euro ma inferiore ad **un milione di euro** e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al **15%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **7.500 euro**;

C – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi per un importo superiore ad un milione ma inferiore a **5 milioni** di euro, e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al **10%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **5 mila euro**.

Il contributo è, comunque, riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il contributo è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

A seguito della presentazione dell'istanza, viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate una prima ricevuta di presa in carico ovvero di scarto e, entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ovvero lo scarto con i motivi del rigetto.

E' previsto che possa essere presentata un'istanza di rinuncia.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul c/c identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto.

Successivamente all'erogazione, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati.

Qualora il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazione di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del contributo; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chi ha rilasciato una non veritiera autocertificazione di regolarità antimafia è, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

• TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

• CAMBIO DI SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
- la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
- non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• FUSIONI - SCISSIONI

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

• CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA

•

Le Società interessate alle fusioni, scissioni, cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale e ai cambi di attività da settore giovanile a dilettanti e viceversa **dovranno richiedere l'apposito modulo allo scrivente Comitato Regionale** disponibile anche on line <http://www.Indpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE E TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **30 GIUGNO 2020**.

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI SEDE SOCIALE, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE e SCISSIONE** dovranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **8 LUGLIO 2020**.

- ✚ Le richieste di **CAMBI DI ATTIVITÀ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI E VICEVERSA** potranno pervenire presso questo Comitato Regionale, per l'esame preliminare, a partire dal **22 GIUGNO 2020**.



a) **Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per** le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali:

- i verbali dovranno riguardare le **ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI**; **non avendo titolo** a deliberare le fusioni, le scissioni, cambi di denominazione sociale, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, trasformazione di Società di capitali in Società di persone e trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di capitali, **i soli** Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- DENOMINAZIONE SOCIALE: agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società oggetto del cambio, l'inserimento di una aggettivazione che deve **SEMPRE PRECEDERE** la denominazione e non seguire la denominazione;
- la tipologia* (cit. SIGLA es. "A.S.D.") deve **PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

*Tipologie delle Società

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia* della Società (come sopra riportata), va **SEMPRE** indicata, ai sensi della succitata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "POL.D."= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti.**

"NUOVA" , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").
(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- **NON SONO AMMESSE** denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- **NON SONO AMMESSE** denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da della F.I.G.C.)

- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione sociale)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione, ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

(N.B. le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)

- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

CAMBI DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 18 N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente**

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (art. 17 e art. 18 N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- la **società** deve essere affiliata alla FIGC da almeno **UNA Stagione Sportiva**
 - la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti**

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione e sede sociale** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ SORGENTE

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.
- Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>)
- **verbali assembleari generale dei soci - DISGIUNTI - delle Società che hanno deliberato la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
(N.B. le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **verbale assembleare generale dei soci - CONGIUNTO- delle Società che richiedono la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
- **NUOVO atto costitutivo**
- **NUOVO statuto della società sorgente dalla fusione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F. comma 6)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

In data 10 giugno 2020 la FIGC ha accolto le richieste di deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF avanzate dalla LND e pubblicate sul C.U. n.231/A del 10/6/2020, riportato dalla LND su proprio C.U. n.313 del 10/6/2020, riportato sul C.U. del CR PUGLIA n. 93 dell'11/6/2020

- le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla FIGC da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalla presente

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto **UNA conserva l'anzianità di affiliazione. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO****

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **verbale dell'assemblea generale dei soci che ha deliberato la scissione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi **CONTROFIRMATO DA TUTTI****
(N.B. le delibere delle Società inerente la scissione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)
- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr> per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ **NUOVO** atto costitutivo
 - ✓ **NUOVO** statuto della società
 - ✓ disponibilità campo sportivo
 - ✓ **tassa di affiliazione**
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l'elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTI

La domanda di cui all'oggetto, seguirà la procedura identica ad una nuova affiliazione:

- **domanda di affiliazione** (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, corredata dalla documentazione di rito:
 - ✓ **atto costitutivo **ORIGINARIO****
 - ✓ **statuto sociale **ORIGINARIO****
 - ✓ **disponibilità campo sportivo**
 - ✓ **dichiarazione di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico**
 - ✓ **tassa di affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti € 65,00**
- (Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. – C.R. Puglia)*

La richiesta compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

CAMBIO DI ATTIVITA' DA DILETTANTI A SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

La domanda di cui all'oggetto, (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile anche on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/it/servizi/modulistica-cr>, compilata in ogni sua parte dovrà essere inviata al CR PUGLIA per il successivo inoltro alla L.N.D., a partire dal **22 giugno 2020**. La L.N.D., verificata la documentazione, provvederà ad eseguire la variazione richiesta

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CALENDARIO ED ELENCO SOCIETÀ PARTECIPANTI VIDEOCONFERENZE DEL 19 E 22 GIUGNO 2020

- **VENERDÌ** **19 GIUGNO 2020** (ore 18.00) **SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI (A-L)**
- **LUNEDÌ** **22 GIUGNO 2020** (ore 18.00) **SOCIETÀ U15 – U17 REGIONALI (M-Z)**

Lo strumento a supporto dei meeting on-line sarà l'applicativo **Jitsi Meet**.

Di seguito sono elencate brevemente le istruzioni per partecipare alle due web conference:

- Scaricare gratuitamente l'applicativo Jitsi Meet sul dispositivo mobile che sarà utilizzato per partecipare alla riunione;
- Alle ore 17.30 di ciascun appuntamento in calendario sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella e-mail di invito che ciascuna Società Dipendente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata;
- Se la videoconferenza non si aprirà automaticamente, per accedere alla riunione basterà aprire l'applicativo Jitsi Meet e digitare i seguenti "nomi delle stanze" nel giorno di pertinenza indicato in calendario:
 - **Riunione Società SGS (AL)**
 - **Riunione Società SGS (MZ)**
- Cliccare sul pulsante UNISCITI per avviare la videoconferenza entro le ore 18.00 (l'orario indicato sarà scrupolosamente rispettato nel rispetto di tutti i partecipanti).

Per partecipare attivamente alle riunioni è necessario utilizzare un dispositivo provvisto di fotocamera e microfono. Considerata la prevedibile affluenza di utenti connessi alle restanti web conference, si consiglia di tenere spenta la fotocamera per rendere più fluido l'audio del meeting.

N.B. Si consiglia di monitorare la propria casella di posta elettronica per accettare l'invito che sarà inoltrato a ciascuna Società Dipendente esclusivamente a mezzo e-mail.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND organizzeranno successivamente delle riunioni con le proprie Società Dipendenti, rigorosamente in videoconferenza, sulla base di un calendario da concordare con il Comitato Regionale Puglia LND.

ELENCO SOCIETÀ SGS PARTECIPANTI (A-L) VIDEOCONFERENZA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 2020

SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
A.S.D.	ACADEMY CALCIO MAGLIE
U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA

AMATORI GIOVENTU SPORT
A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
G.S. APOCALISSE A.S.D.
U.S.D. APRICENA
A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO
A.S.D. AREA VIRTUS LUDI
A.S.D. ARMANDO PICCHI SPECCHIA
A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
A.S.D. ATHENA CALCIO BARLETTA
A.S.D. ATLETICO FOGGIA
A.S.D. ATLETICO OSTUNI
S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.
A.S.D. AUDACE MOLFETTA CALCIO
A.S.D. AVANTI ALTAMURA
A.S.D. BARI CAMPIONI
POL.D. BELLAVISTA
A.S.D. BITETTO
A.S.D. BORGOVILLA CALCIO SPORT
A.P.D. BRASILEA BARLETTA
SSDARL CALCIO FOGGIA 1920
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. CAPO DI LEUCA
S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.
A.S.D. CASTELLANETA CALCIO 1962
A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI
U.S.D. CITTA DI FASANO
A.S.D. COSMANO SPORT
A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE
A.S.D. DIAVOLI ROSSI
A.S.D. DON UVA CALCIO 1971
A.S.D. DREAM FOGGIA
A.S.D. DRIBBLING
A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
A.C.D. ERCHIE
A.S.D. ESPERIA
ACSD ETRA BARLETTA 2008
A.S.D. EURO SPORT ACADEMY
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
A.S.D. FESCA BARI
S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.
A.S.D. FOOTBALL ACADEMY GIOIA
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.
A.S.D. FUTURA MONTERONI
A.S.D. GIOVANI CRYOS

A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA
F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI
A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA
A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S. LECCE SPA
A.S.D. LEVANTE 2008
A.S.D. LEVANTE AZZURRO
LIBERTY BARI S.S.D.AR.L.
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.

ELENCO SOCIETÀ SGS PARTECIPANTI (M-Z) VIDEOCONFERENZA DI LUNEDÌ 22 LUGLIO 2020

SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIALE
SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
A.P.D.	MEDAGLIE D ORO
A.P.D.	MEMORY CAMPI
S.S.	MONOPOLI 1966 S.R.L.
A.C.	NARDO'SRL
A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
A.S.D.	NICK CALCIO BARI
A.P.D.	NICOLA DI LEO TRANI
A.S.D.	NITOR
A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
A.S.D.	NOICATTARO CALCIO
A.S.D.	NOVOLI
A.S.D.	NUOVA ANDRIA
U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
F.C.	OTRANTO
A.S.D.	PALO FOOTBALL CLUB
A.S.D.	PARMA CLUB GINOSA
A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI
A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
POL.D.	PONTE LAMA TRANI
A.S.D.	PRO CALCIO BARI
A.S.D.	PUNTO FOGGIA
A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
A.S.D.	REAL OLIMPIA GRAVINA
A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI
	REAL S.GIOVANNI

A.S.D. REAL SAVA
A.S.D. RED BOYS
G.S.D. S.PIO X
U.S. S.VITO
A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SAN MARCO
A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
A.C.D. SANTERAMO
A.S.D. SAVA
A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
A.S.D. SPIRITO SANTO BARLETTA
A.S.D. SPORTING CLUB
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
POL.D. SS. ANNUNZIATA MESAGNE
A.S.D. STATTE
A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA
TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
A.S. TRICASE A.S.D.
A.C.D. TRINITAPOLI
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA
A.S.D. UNO DI NOI
A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
A.S.D. VIRTUS
A.S.D. VIRTUS CORATO
A.C.D. VIRTUS MASSAFRA
A.S.D. VIRTUS PALESE
A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/06/2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci